



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.B. NICCOLINI "

SAN GIULIANO TERME

Piazza Gramsci, 3 ☎ 050/815311

✉ piic83600a@istruzione.it

✉ piic83600a@pec.istruzione.it



San Giuliano Terme, 03/01/2020

Direttiva

Ai Referenti di Plesso
Ai Docenti

Oggetto: Supplenze brevi - Sostituzione docenti

Con la presente si forniscono direttive per la sostituzione dei docenti assenti per periodi inferiori a 10gg. salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico che può derogare a tale limite procedendo al reclutamento di docenti a tempo determinato.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede il divieto di assegnare supplenze brevi *di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, dal primo giorno di assenza del titolare ***ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa***,
- l'art.13 comma 6, della Legge 104/92, sancisce: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".
- la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 Linee guida del Ministero dell'Istruzione sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specifica: l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione.
- la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
- La nota Miur n. 2215 del

Tenuto conto che la presenza di docenti di sostegno alla classe è garanzia del diritto all'inclusione e che nelle classi dove siano presenti alunni con certificazione ex L 104 la presenza di insegnanti, di sostegno e su posto comune, debba essere garantita in via prioritaria;

Viene stabilito che i docenti coordinatori operanti nei diversi plessi procederanno alla copertura delle ore di assenza dei colleghi assenti, utilizzando tutte le risorse disponibili, nell'ordine che segue:

1. impiego del docente obbligato al recupero di ore di permesso usufruito entro due mesi (ore a credito della scuola), con preavviso di almeno una settimana. Il termine di preavviso di una settimana è da considerarsi indicativo: diverso termine potrà essere stabilito dopo la fase di confronto con le rappresentanze sindacali;
2. i docenti, su posto comune, di potenziamento o di sostegno, non impegnati per l'assenza della classe ad essi assegnata.
3. docente in disponibilità come da quadro orario;
4. docenti in compresenza. I docenti di sostegno potranno essere impiegati per sostituzioni di colleghi assenti solo quando non siano occupati in attività collegate con il progetto di inclusione ed in particolare quando sia assente l'alunno/a BES L. 104/92. Si specifica altresì che attività collegate al processo di inclusione potrebbero essere svolte anche in assenza dell'alunna/o disabile ed in questi casi il docente di sostegno non potrà essere impiegato per sostituzioni.
5. docenti in vigilanza su gruppi di studio individuale; in questo caso gli alunni andranno redistribuiti in altre classi evitando che debbano essere costretti a frequentare ore di IRC.
6. ore a pagamento dei docenti resisi disponibili;
7. diversa organizzazione all'interno del plesso:
 - a. smembramento della classe su altre classi o accorpamento di classi per attività comuni in spazi della scuola con attenzione al limite di capienza delle aule;
 - b. orario spezzato dell'insegnante per la scuola dell'infanzia;

Si ricorda che:

- in presenza di insegnanti disponibili secondo i criteri esposti in precedenza, nelle classi dove siano presenti alunni disabili dovrà essere garantita comunque la compresenza di due docenti;
- nel caso nella classe sia presente un alunno disabile con gravità tale da richiedere attenzione continua, qualora mancasse uno degli insegnanti in compresenza la classe verrà ridistribuita su altre classi e sull'alunno con gravità, eventualmente assieme ad un piccolo gruppo di compagni, rimarrà l'unico docente della classe in quel momento, sia che si tratti di un docente di sostegno, sia che si tratti di docente su posto
- è da considerarsi condizione essenziale per la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e che quindi richieda la nomina di supplenti anche per il primo giorno di assenza degli insegnanti l'apertura di un plesso in assenza di soluzioni alternative e la mancanza di docenti di sostegno in situazioni che richiedano la presenza di docenti in compresenza;
- la diversa organizzazione dovrà risultare da un apposito registro.
- le sostituzioni effettuate dai fiduciari dei plessi in accordo alle preenti disposizioni sono da considerarsi disposizioni di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Benetti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993)*